

Schema di contratto

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI GLI EDIFICI COSTITUENTI IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL N. 2 OLBIA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ il Dott. Giovanni Antonio Fadda nato il _____ a _____ il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, C.F./P.I. 01687160901 di seguito denominata "Amministrazione" o "Azienda",

e

il Sig. _____ nato il _____ a _____, residente a _____, con codice fiscale _____, nella sua qualità di legale rappresentate dell'Impresa _____, con sede in _____, C.F. e P. IVA _____, di seguito denominato "Appaltatore",

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 629 del 24/03/2011, è stata indetta procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro di durata presunta triennale per l'esecuzione dei lavori manutentivi in immobili dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia ed è stato approvato il relativo Capitolato Speciale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____, è stata aggiudicata la predetta procedura aperta e si sono approvati i relativi atti di gara;
- che sono agli atti del Servizio Provveditorato i documenti necessari alla stipulazione del presente contratto, tra i quali in particolare:

CCIAA con dicitura antimafia e di assenza di procedure concorsuali;

Cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei contratti;

Polizza assicurativa ex art. 103 del DPR 554/99

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa e gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di scienza e conoscenza di impegno precontrattuale rese dall'Appaltatore in fase di gara, che sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti e documenti tutti che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

- Codice dei contratti D.lgs 163/2006;

- Regolamento Generale - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
- CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Oggetto dell'accordo quadro

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, mediante sottoscrizione dell'accordo quadro, i lavori manutentivi da eseguirsi negli immobili inclusi in ambito territoriale aziendale (Prov. OT) che si renderanno necessari nel periodo di vigenza contrattuale e non siano appaltati a terzi.

A sua volta l'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori che gli saranno ordinati nel rispetto dei patti risultanti dal presente accordo quadro, dichiarando che li assumerà con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio.

Importo dell'accordo quadro – Durata presunta

L'importo netto complessivo dell'accordo quadro ammonta a € 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00 euro).

Tale importo è comprensivo di quanto sarà imputato nei singoli contratti manutentivi ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata presunta dell'accordo è di tre anni; tale durata è comunque commisurata all'importo della spesa massima possibile; quindi ove la spesa massima possibile si esaurisse in un periodo minore, in quel momento sarebbe risolto l'accordo quadro, mentre ove essa non fosse esaurita nel triennio previsto l'accordo avrebbe durata maggiore fino a esaurimento spesa effettuabile o fino allo scadere del quarto anno.

Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Modo di ordinazione e di contabilizzazione dei lavori

Ciascun singolo contratto di appalto sarà stipulato come previsto dall'art. 4 del Capitolato speciale e compensato a misura, secondo la distinzione delle categorie di lavoro riportata in atti progettuali.

Relativamente alla contabilizzazione si applicano le regole previste dall'art. 4 del Capitolato speciale

Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo:

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di

propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento

Ai listini regionali vigenti sarà applicato lo sconto unico uniforme del % offerto in gara dall'Appaltatore.

Le modalità di fatturazione e pagamenti sono regolate dall'art 6 del Capitolato speciale.

L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. e i., nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L'appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo. Codice CIG 1828777285. Tale obbligo è esteso a tutti i soggetti compresi nella filiera delle Imprese coinvolte in appalto come definita dalla stessa Legge.

Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori. Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti previsti dall'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento di Qualificazione Esecutori LL.PP. (Regolamento di Qualificazione) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. La nomina di Direttore tecnico dell'impresa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.

Osservanza di leggi e di norme

L'accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale, nel Capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. 145/00, nel Regolamento DPR 554/99, nei singoli contratti d'appalto, nei listini regionali vigenti secondo le regole dell'art. 4 del Capitolato speciale e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati indicati nei singoli contratti, nonché delle dichiarazioni di conoscenza e di impegno contrattuale rese dall'Appaltatore in sede di gara.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dall'accordo quadro,

l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- 1) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- 2) le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- 3) il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 (qui chiamato in modo abbreviato "Regolamento Generale");
- 4) il Capitolato generale di appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto");
- 5) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- 6) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- 7) le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Subappalto

Il subappalto, nei limiti di legge e della riserva espressa in atti di gara (.....) sarà autorizzato ed è regolato dalle norme vigenti, dal bando e dal Disciplinare di gara. L'appaltatore deve provvedere al deposito di ciascun contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni.

E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'impresa che si avvale del subappalto deve osservare, inoltre, quanto all'art. 18, commi 9, 10, 11, della legge 55/1990.

Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna del primo dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui D.Lgs. 81/2008.

Egli potrà inoltre depositare in occasione di ciascun contratto:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si richiama l'art 5 del Capitolato Speciale (trattamento del personale – rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e responsabilità verso i terzi

Penali

Le penali e la loro misura sono stabilite dall'art. 7 del Capitolato speciale.

Risoluzione del contratto-diritto di recesso-forza maggiore

Si richiama l'art 8 del Capitolato speciale

Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, lett. d) del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compreso il trasporto in discariche autorizzate dei materiali di risulta con frequenza quindicinale;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 696/1994 e successive modificazioni.

Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro tre giorni lavorativi da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Variazioni ai singoli contratti e ai relativi progetti

Qualunque modifica ai singoli contratti non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto amministrativo.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai singoli lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei limiti di importo di cui all'art. 25, comma 3, legge 109/1994, e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.

Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto si seguiranno le disposizioni di cui al D.lgs 163/2006, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale.

Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o rimozioni resteranno generalmente in proprietà dell'Appaltatore; Sia in tal caso, sia che detti materiali restino in proprietà all'Amministrazione, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dal D.L., e quindi conferirli in discarica con periodicità massima quindicinale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi d'appalto.

Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto del 3° comma dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto vigente.

Controversie

Si applica l'art. 10 del Capitolato Speciale

Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA.

Accesso agli atti

Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa.

Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all'art 11 del Capitolato Speciale.

L'Amministrazione

L'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C. C., l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono esposte nelle dichiarazioni ad essa allegate, offerta che ora con la firma di cui sopra viene confermata, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti allegati al contratto, e specialmente il capitolato speciale, i quali ha potuto conoscere e valutare attentamente.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C. C., sottoscrivendo il presente articolo, dichiara di voler approvare in modo specifico tutte le clausole di tutti gli articoli seguenti:

Modalità di determinazione del corrispettivo e di pagamento, Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa, Divieto di cessione del contratto, Subappalto, Lavoratori dipendenti e loro tutela, Sicurezza e salute nel cantiere, Penali, Risoluzione del contratto-diritto di recesso-forza maggiore, Oneri a carico dell'appaltatore, Danni nel corso dei lavori, Variazioni ai singoli contratti e ai relativi progetti, Controversie, Richiamo per quanto non previsto

L'Amministrazione

L'Appaltatore